

DOC. NUM. 26/2004

CITTA' DI TORINO  
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale  
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"  
Estratto verbale della seduta del 20 Aprile 2004

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA  
CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI  
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23.

Risultano assenti i Consiglieri: MINUTELLO - TESSITORE.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giuseppe CONIGLIARO.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO  
COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI  
ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Chiazzolla, riferisce:

E' pervenuta da parte della Presidenza del Consiglio Comunale, in data 10 marzo 2004 ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento Comunale sul Decentramento, richiesta di espressione di parere avente per oggetto "l'integrazione del Regolamento Comunale d'Igiene in materia di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico": Introduzione dell'art. 212/bis".

La richiesta di espressione di parere è stata successivamente prorogata.

Il vigente Regolamento Comunale d'Igiene, è stato approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio in data 21 luglio 1926 e con successive deliberazioni il Consiglio Comunale ha integrato il predetto, modificato ancora con l'ultima deliberazione del 20 febbraio 2001.

Dopo l'entrata in vigore del suddetto Regolamento, il quadro normativo comunitario e nazionale in tema di autorizzazione e realizzazione di servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico (in particolare, i "phone center") è stato oggetto di numerosi interventi ed è stato complessivamente definito dal Decreto Legislativo del 1° agosto n. "Codice delle Comunicazioni elettroniche".

Considerato il cospicuo numero di servizi di "phone center" (rientranti nei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui sopra) insediatisi negli ultimi tempi sul territorio del Comune di Torino, e che il vigente Regolamento d'Igiene non contiene norme specificamente applicabili ai "phone center". Si ritiene opportuno normare in modo più puntuale i requisiti igienici di sicurezza che si rendono necessari per questo tipo di attività.

E di conseguenza proporre l'introduzione dell'art. 212/bis del Regolamento Comunale d'Igiene dal Titolo - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di comunicazione elettronica.

Fatte salve le disposizioni del decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- Allacciamento idrico e fognario;
- Idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di areazione artificiale in tutti i locali;
- Idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- Un locale per il servizio igienico ad uso esclusivo del personale;
- Due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- Rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.

Ove l'attività si svolga senza la presenza di personale, il locale dovrà essere provvisto di due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Le postazioni aventi superficie minima di mq.1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt.1,20.

All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

Fatti salvi gli adempimenti previsti nel decreto legislativo n. 259/2003, l'interessato deve presentare al comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo.

La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'ASL e dai componenti i settori tecnici del comune.

L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 gg. dalla presentazione della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo.

Le attività comunemente denominate "Phone Center" dovranno riportare all'interno dell'insegna la denominazione del locale anche nella lingua italiana.

Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività, e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.

L'autorizzazione è negata a coloro:

- a) che abbiano riportato condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione;
- c) che siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Le attività già operanti nel territorio comunale che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.

Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- di esprimere, per le motivazioni su indicate, parere favorevole a condizione che i locali – servizi previsti, al fine di non porre in eccessiva difficoltà i gestori di questa attività, siano limitati a due servizi igienici maschio – femmina, escludendo la richiesta di un locale servizio per il solo personale.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione risultano fuori aula: Albano, Calella, Deiana, Infelise, Perillo, Regalbuto, Reverdito.

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 15
Favorevoli	n. 15
Contrari	n. //
Astenuti	n. 1 Bufalo.

Il Consiglio di Circostrizione

#### DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni su indicate, parere favorevole a condizione che i locali – servizi previsti, al fine di non porre in eccessiva difficoltà i gestori di questa attività, siano limitati a due servizi igienici maschio – femmina, escludendo la richiesta di un locale servizio per il solo personale.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

---